



Venerdì 13/09/2024

Donazione e atto di trasferimento, se non collegati l'imposta è dovuta

A cura di: FiscoOggi

Il contribuente Ã tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalitÃ (diretta o indiretta) e acquisto dell'immobile o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.

Le liberalitÃ indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all'imposta sulle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalitÃ stessa e l'acquisto dell'immobile o dell'azienda. Questo principio Ã stato espresso dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.

Alla base della vicenda processuale, vi Ã il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico sull'imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l'imposta di donazione non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalitÃ collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/donazione-e-atto-trasferimento-se-non-collegati-l-imposta-e-dovuta>